



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

Provincia di Agrigento

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 92

DEL 04/11/2014

**OGGETTO :**

Avv. Carmelo Casuccio / Comune di Naro. Opposizione a Decreto Ingiuntivo.

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di novembre alle ore 13,20 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

- |                     |              |       |
|---------------------|--------------|-------|
| • Cremona Calogero  | Sindaco      | ..... |
| • Mirabile Lidia    | Vice Sindaco | ..... |
| • Incardona Sara    | Assessore    | ..... |
| • Novella Salvatore | Assessore    | ..... |
| • Schembri Fabio    | Assessore    | ..... |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione:

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### PREMESSO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 07/05/1996 il Comune di Naro ha incaricato l'Avv. Carmelo Casuccio per promuovere un procedimento contro l'E.A.S. , per il recupero delle somme impiegate per la gestione della sorgente Falzina. Tale giudizio promosso davanti il Tribunale di Palermo ed iscritto al R.G. n. 4124/98, si è concluso con sent. n. 2828/99 che dichiarava l'incompetenza del giudice adito.
- Con ricorso notificato il 06/10/1999, il Comune di Naro ha riassunto il precedente giudizio, tendente ad ottenere la condanna dell'E.A.S. al pagamento di quanto asseritamente locupletato, davanti al Tribunale Regionale delle Acque pubbliche ( R.G. n. 1191 /99 ) , presso la Corte di Appello di Palermo.
- L'E.A.S. si è costituito in giudizio, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto con una serie di articolate motivazioni.
- Con sentenza n. 975 /2008 il Tribunale Regionale delle acque Pubbliche della Sicilia ha deciso la vertenza rigettando la domanda proposta dal Comune di Naro nei confronti dell'Ente Acquedotti Siciliani .
- in seguito a nota dell' Avv. Casuccio, prot. n. 332/P del 02/02/2009, il Comune di Naro non ha ritenuto opportuno impugnare la suddetta sentenza;
- L'Avv. Carmelo Casuccio ha inoltrato al Comune di Naro, parcella, vidimata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, inerente le sue prestazioni professionali relativamente ai suddetti procedimenti, al fine di poter procedere alla liquidazione in suo favore, per un importo totale, dedotti gli acconti, di € 148.278,08, prot. n. 681 del 01/02/2010;
- dato l'elevato importo della sua parcella a fronte delle esigue risorse finanziarie del Comune di Naro, il Sindaco *pro-tempore*, ha chiesto all'Avv. Casuccio, una riduzione degli importi e/o una dilazione dei pagamenti;
- a riscontro della richiesta di riduzione degli importi e/o dilazione dei pagamenti, l'Avv. Casuccio, con nota del 16/03/2011, ha comunicato la sua disponibilità ad accettare il pagamento della somma in tre rate di pari importo, dilazionate in tre anni, a partire dall'anno in corso;
- successivamente, il Comune di Naro, ha nuovamente chiesto all'Avv. Carmelo Casuccio di ridurre l'importo della suddetta parcella, che conseguentemente è stato ridotto ad euro 138.472,81 , dilazionato in tre rate da corrispondersi nei tre esercizi finanziari successivi;
- per pervenire al pagamento della suddetta parcella, è necessario l'espletamento della procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, infatti, l'importo della parcella risulta superiore all'impegno di spesa assunto a suo tempo, la fattispecie presenta quindi, ai fini dell'erogazione, le condizioni per il riconoscimento del "debito fuori bilancio" ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera e) del D.Lgs 267/2000, " *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*";

- il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio è stato attivato a suo tempo e, allo stato, la proposta di deliberazione del riconoscimento del debito fuori bilancio trovasi all'esame del Collegio dei Revisori;

- in data 06/10/2014, l'Avv. Carmelo Casuccio ha notificato al Comune di Naro atto di ricorso per decreto ingiuntivo e decreto ingiuntivo, prot. n. 12208 del 08/10/2014, per il pagamento della somma di euro 158.842,61 relativamente a prestazioni professionali rese a favore del Comune di Naro e da cui vanno detratti gli acconti ricevuti;

- successivamente alla notifica di tale decreto ingiuntivo, dato l'elevato ammontare della parcella è stato consultato, al fine dell'opposizione al D. I., l'Avv. Antonio Panico che, con nota prot. n.13317 del 03/11/2014 ha espresso parere sulla suddetta parcella e sul credito vantato dall'Avv. Casuccio.

### **CONSIDERATO CHE:**

- l'Avv. Antonio Panico ritiene che: “ *in merito alla richiesta di pagamento formulata per la causa introdotta innanzi al Tribunale ordinario di Palermo (totale € 13.202,19), considerato che il Tribunale si è dichiarato incompetente per materia ...si possa escludere integralmente ogni relativa richiesta di compenso professionale, considerato che l'attività posta in essere dall'Avvocato si è rivelata, al termine della fase del processo, totalmente infruttuosa ( Cfr. sentenza della terza sezione civile della Cassazione, n. 4781 del 26/02/2013)*” .

- Per la causa riassunta innanzi al competente **Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche**, l'Avv. Panico ha precisato che relativamente alle “ **competenze** , va sommariamente rilevato quanto segue: le voci **corrispondenza e consultazioni** sono complessive e uniche e devono essere esposte una volta sola anche in presenza di pluralità di corrispondenze e di consultazioni ( il collega ripete 3 volte le consultazioni e 74 volte la corrispondenza) con una conseguente detrazione pari ad € 10.272,72. ...Per gli **onorari**, va premesso che - nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente - . In virtù del superiore dettato legislativo , tenuto conto che il valore indicato in citazione ( € 575.503,68 ) è quasi pari al valore minimo dello scaglione indicato dal collega ( € 516.500,01 a 1.549.400,00 ) , e considerato che nessun risultato utile è stato conseguito dal Comune, ritengo si possa applicare l'onorario minimo. A ciò si aggiunga che l'onorario per l'assistenza ai mezzi di prova è unico per ogni mezzo di prova , indipendentemente dal numero delle udienze nel quale lo stesso può essersi svolto, mentre il collega lo moltiplica per otto. Ne consegue ... “ che “ il totale degli onorari risulta pari ad euro 22.940,00 , o ad euro 15.305,00 rispetto ad € 66.247,50 richiesto, a seconda dello scaglione applicato. Pertanto “ sarebbe congrua una parcella ..complessivamente ricompresa tra € **47.392,33** ed € **58.811,53**, a cui detrarre gli acconti corrisposti, pari ad € 8.082,28. “

### **RITENUTO CHE:**

- conseguentemente, si rende necessario, nell'interesse del Comune di Naro, opporsi al suddetto Decreto Ingiuntivo in quanto il credito preteso dall'Avv. Casuccio risulta superiore nell'importo rispetto a quello oggettivamente vantato, così come esplicito nella nota a firma dell'Avvocato Antonio Panico, in atti al prot. n. 13317 del 03/11/2014 ;

**VISTI:**

- il Decreto Ingiuntivo,
- la parcella dell'Avv. Casuccio, prot. n. 681 del 01/02/2010,
- la nota dell'Avv. Panico, prot. n. 13317 del 03/11/2014,
- l'OREL ed il bilancio 2014,

**SI PROPONE**

Per i motivi descritti in premessa:

1. di prendere atto del Decreto Ingiuntivo notificato in data 06/10/2014 dall'Avv. Carmelo Casuccio;
2. di prendere atto della nota dell'Avv. Panico, libero professionista, prot. n. 13317 del 03/11/2014;
3. di costituirsi in giudizio per resistere in opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo;
4. incaricare quale legale di fiducia per la rappresentanza e difesa delle ragioni del Comune di Naro, l'Avv. Antonio Panico, poiché conosce la vicenda e ha relazionato su di essa , conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire .

Naro, 04/11/2014

Il Responsabile del procedimento  
( D.ssa Rosa Troisi )

Il Sindaco Proponente  
( Dr. Calogero Cremona )

**PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12**

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....**

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....**

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente,

**VISTA:**

la L.R. 30/2000,

**Con votazione unanime resa a scrutinio palese**

## DELIBERA

**DI ACCOGLIERE** la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente

.....

Il Segretario Comunale

.....